



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

GIACOMO ROCCHI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1689/2026

FRANCESCO CENTOFANTI

CC - 23/04/2026

MASSIMILIANO MICALI

R.G.N. 1411/2026

PAOLO VALIANTE

- Relatore -

CARMINE RUSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 4/11/2025

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 4.11.2025, la Corte d'appello di Torino ha provveduto in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento in data 16.5.2024 da parte della Quinta Sezione della Corte di cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino del 9.10.2023, che aveva condannato [REDACTED] [REDACTED] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale quale amministratore di fatto e "dominus" della [REDACTED] [REDACTED] s.r.l.

La Quinta Sezione, annullando la condanna limitatamente alla bancarotta documentale, rilevava che la Corte d'appello non avesse argomentato circa la deduzione difensiva secondo cui [REDACTED] non aveva avuto la disponibilità della



contabilità, della quale aveva chiesto la consegna all'originario coindagato [REDACTED] e circa gli elementi emersi in altro procedimento penale nel quale il ricorrente era stato assolto.

La Corte d'appello ha osservato che il capo b) dell'imputazione relativo alla bancarotta documentale, oltre ad una prima parte in cui si contestava a [REDACTED] di non avere integrato le scritture contabili con condotta che tuttavia non configura il reato, contenesse anche, nella seconda parte, la contestazione di avere tenuto le scritture in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio della società fallita.

Tale seconda contestazione è fondata, sussistendo sia l'elemento materiale del reato della irregolare tenuta delle scritture, sia l'elemento soggettivo della consapevole volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

La sentenza ha basato tale conclusione sull'accertamento del perito, secondo cui: 1) la genericità delle causali delle fatture emesse dalla [REDACTED] a favore della [REDACTED] era funzionale a impedire di accertare che [REDACTED] assunto alle dipendenze della prima, percepiva indebitamente dalla società fallita 4.400 euro mensili per prestazioni oggettivamente inesistenti, con danno complessivo di oltre 130.000 euro per i creditori; 2) la mancata annotazione nelle scritture contabili della fuoriuscita di beni strumentali e di giacenze di magazzino era finalizzata a impedire di accertare il trasferimento di arredi, attrezzature e merci per un valore di oltre 21.000 euro presso la sede di altra società di cui [REDACTED] era amministratore unico; 3) l'omessa indicazione nelle schede contabili delle generalità dell'utilizzatore delle carte di credito aziendali, ricaricate a debito del conto corrente della società, era funzionale a impedire l'accertamento di prelievi per circa 14.000 euro effettuati da [REDACTED] per fini estranei all'interesse della società.

Questa attività di mistificazione del corredo contabile – secondo la Corte d'appello – non poteva essere ricondotta alla fattispecie di bancarotta semplice documentale, perché [REDACTED] era l'ideatore delle lacune contabili e il diretto beneficiario di esse, non essendo dubitabile che l'amministratore di fatto della società fallita è gravato dall'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto.

La sentenza, pertanto, ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminando la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di [REDACTED] articolando quattro motivi.



2.1 Con il primo motivo, deduce vizio di motivazione apparente, in quanto la Corte d'appello ha individuato le carenze contabili e ha ritenuto automaticamente che fossero funzionali all'occultamento della situazione patrimoniale senza confrontarsi con la spiegazione alternativa della mancanza della disponibilità da parte di [REDACTED] del materiale contabile, ovvero la sottrazione di documenti da parte del coimputato [REDACTED]

In ogni caso, manca del tutto l'accertamento in ordine allo *status* psicologico di [REDACTED] e in ordine al fatto che non vi fosse prova su condotte positive di sottrazione o distruzione, sicché sarebbe stata integrata tutt'al più l'omessa tenuta delle scritture contabili, che integra il reato di cui all'art. 217 legge fallim., ormai estinto per intervenuta prescrizione.

2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 216 legge fall.

La sentenza, dopo aver correttamente affermato che il bilancio non rientra nella nozione di scritture contabili previste dall'art. 216 legge fallim., ha omesso di trarne le logiche conseguenze, nel senso che non ha dimostrato come le rimanenti accuse di omessa tenuta delle scritture in modo da non consentire alla ricostruzione del patrimonio possano giustificare la condotta nella sua formulazione originaria.

2.3 Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato.

La sentenza desume l'elemento soggettivo in modo presuntivo, sulla base del principio del «cui prodest». Questa deduzione costituisce un *saltum* logico privo di adeguato supporto motivazionale.

2.4 Con il quarto motivo, deduce violazione di legge per errato utilizzo del giudicato.

La Corte d'appello ha ritenuto erroneamente che il giudicato relativo alla bancarotta distrattiva risolvesse automaticamente ogni questione anche in relazione alla autonoma fattispecie di bancarotta documentale. Ma il giudicato sulle ipotesi di distrazione non può fungere da surrogato probatorio per accertare la volontà di tenere i libri in modo irregolare.

3. Con requisitoria scritta trasmessa il 30.3.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, in quanto i rilievi formulati nel ricorso non si confrontano con l'iter argomentativo adottato dal giudice del rinvio, che - con un ragionamento ineccepibile ancorato alle evenienze fattuali, conforme ai principi di diritto e logicamente orientato - ha dato conto e ragione della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente e della condivisibile qualificazione giuridica dei fatti, tale da escludere



l'ipotizzabilità della più lieve ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 217 legge fallim.

4. In data 16.4.2026, il difensore del ricorrente ha trasmesso una memoria di replica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni di seguito esposte.

1. Deve premettersi che l'originaria contestazione di bancarotta documentale formulata nei confronti di [REDACTED] al capo b) dell'imputazione comprendeva sia l'addebito di avere sottratto alla curatela alcuni registri, sia l'addebito di avere tenuto le scritture contabili della [REDACTED] s.r.l. "in guisa tale da non consentire la piena ricostruzione del patrimonio della fallita e le operazioni descritte al punto a)" (ovvero una serie di distrazioni di denaro e beni).

La Corte d'appello ha ritenuto che la condotta ascritta all'imputato nella prima parte del capo b), e cioè l'omessa consegna al curatore dei bilanci della società, non integrasse il reato contestato, in quanto i bilanci non rientrano nella nozione di "libri" e "scritture contabili" previsti dall'art. 216, comma primo, n. 2)), legge fallim.

La pronuncia di responsabilità di [REDACTED] pertanto, è rimasta circoscritta alla seconda ipotesi di tenuta delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, perché lamenta che la Corte d'appello non abbia esaminato in modo sostanziale la circostanza della sottrazione di documenti contabili da parte dell'originario coimputato [REDACTED] ciò che pure costituiva uno dei profili demandati alla sua valutazione dalla sentenza rescindente.

La doglianza è smentita dalla lettura della sentenza rescissoria.

I giudici danno atto di quanto accertato dalla sentenza del Tribunale di Torino nei confronti di [REDACTED] ed enumerano dettagliatamente i documenti di cui costui si sarebbe appropriato, ma affermano, al contempo, la irrilevanza della circostanza con riferimento alla parte di contestazione di bancarotta documentale che poteva risultarne influenzata – ovvero la mancata consegna di documenti alla curatela – per la semplice ragione che la condotta ascrivibile a [REDACTED] non sia affatto suscettibile di integrarla.

Tanto considerato, la eventuale appropriazione di documenti da parte di



■ rimane senza rilievo quanto alla restante parte della contestazione, nel contesto della quale si ipotizza non la sottrazione o l'occultamento di documenti, ma piuttosto la loro tenuta in modo da non consentire la ricostruzione di quelle vicende patrimoniali da cui aveva tratto illecitamente vantaggio l'odierno ricorrente.

Vale a dire che si contesta a ■ di avere istituito materialmente scritture, fatture o schede contabili, ma di averlo fatto in modo da non dare conto della fuoriuscita di beni in suo favore o della causale delle prestazioni a proprio vantaggio o ancora della identità di colui che beneficiava di prelievi dal conto societario.

Di conseguenza, non v'è chi non veda che la circostanza che ■ si sia eventualmente appropriato di alcuni documenti societari non è suscettibile di influire sulla prova della irregolare tenuta di documenti che viceversa esistevano materialmente e che, nella prospettazione accusatoria, sono stati preordinati a impedire la esatta ricostruzione dell'entità del patrimonio e del movimento degli affari societari.

Il primo motivo, pertanto, deve essere disatteso.

3 Il secondo motivo è generico e contesta senza la necessaria specificità l'affermazione di responsabilità di ■ lamentando sommariamente che la sentenza non spieghi come si sia pervenuti alla condanna nonostante l'esclusione della rilevanza penale della condotta descritta nella prima parte dell'imputazione.

In realtà, la sentenza lo spiega in modo del tutto adeguato, perché dà congruamente conto degli elementi in base ai quali ■ già ritenuto amministratore di fatto della ■ ■ in relazione alla bancarotta per distrazione su cui c'è giudicato, è stato ricollegato alla tenuta delle scritture contabili in danno dei creditori, in quanto funzionale a impedire che si risalisse alla fuoriuscita di denaro e di beni strumentali in suo favore.

La Corte d'appello richiama, a sostegno della propria decisione, anche le dichiarazioni del curatore e le conclusioni del perito circa la conseguente impossibilità di ricostruzione del patrimonio e la funzionalizzazione delle lacune contabili all'obiettivo di rendere difficoltoso l'accertamento del beneficiario delle uscite.

Su questi aspetti, il secondo motivo di ricorso nulla argomenta, limitandosi piuttosto ad una censura indeterminata, che, pertanto, deve essere disattesa.

4. Anche le doglianze articolate con il terzo motivo di ricorso sull'elemento soggettivo del reato sono generiche.

Il reato previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2), della legge fallimentare



richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione (Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, dep. 2014, Manfredini, Rv. 258881 - 01).

Il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato (Sez. 5, n. 26613 del 22/2/2019, Amidani, Rv. 276910 - 01).

Ebbene, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e ha affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo sulla base dei seguenti dati: a) [REDACTED] era l'amministratore di fatto della [REDACTED] [REDACTED] come si può affermare anche in conseguenza del passaggio in giudicato della sua condanna per bancarotta per distrazione, che gli è stata addebitata proprio in virtù della sua riconosciuta qualità di amministratore di fatto; b) le attività di irregolare e incompleta tenuta del corredo contabile, per quanto affermato dallo stesso perito, hanno avuto l'effetto concreto di impedire o rendere difficoltoso l'accertamento da parte della curatela della percezione indebita da parte di [REDACTED] di emolumenti per prestazioni inesistenti, del trasferimento alla sede di una società di cui lo stesso ricorrente era amministratore di attrezzature e merci varie della [REDACTED] [REDACTED] della utilizzazione da parte di [REDACTED] della carta di credito aziendale per fini estranei alla società; c) [REDACTED] dunque, in quanto diretto beneficiario delle infedeltà contabili, ne poteva essere considerato l'ideatore ed artefice, in modo del tutto consapevole.

A fronte di tale articolata motivazione, il ricorso oppone genericamente che la Corte d'appello sia limitata ad una applicazione meccanica del principio del "cui prodest".

Ma, in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile in sede di legittimità la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora sia supportato da elementi di fatto ulteriori, di sicuro valore indiziante (Sez. 3, n. 26527 dell'11/4/2024, Gobbo, Rv. 286792 - 03; Sez. 3, n. 15755 del 22/1/2020, Ventura, Rv. 279271 - 01).

Nel caso di specie, la prova logica della colpevolezza dell'imputato in termini soggettivi è stata adeguatamente supportata, e anzi preceduta, dalla considerazione del suo ruolo di assoluto rilievo nella compagine societaria e della accertata commissione da parte sua di condotte nient'affatto marginalmente distrattive del patrimonio societario nonostante la mancata assunzione di cariche formali nell'organigramma aziendale.



Di conseguenza, la Corte territoriale ha ragionevolmente affermato che dalla posizione di preminenza di [REDACTED] e dalla sua collegata consuetudine con condotte di disinvoltata disponibilità delle risorse societarie potesse ricavarsi la sussistenza in capo al ricorrente del dolo generico della irregolare tenuta delle scritture contabili, che ridondava a suo esclusivo vantaggio.

L'ipotesi alternativa genericamente abbozzata nel ricorso secondo cui le lacune contabili potessero essere dovute a negligenza o a sottrazione di documenti operata da terzi è, per un verso, congetturale e in nessun modo supportata da elementi concreti e, per l'altro, già adeguatamente depotenziata dai giudici di secondo grado fin dalla parte della motivazione relativa all'elemento oggettivo del reato.

Il terzo motivo, pertanto, è infondato.

5. Infine, il quarto motivo è a sua volta generico e lamenta in modo incongruo che la Corte d'appello abbia "errato nel ritenere che il giudicato relativo alle condotte distrattive di cui al capo a) resolvesse automaticamente anche ogni questione relativa alla autonoma fattispecie di bancarotta documentale di cui al capo b)".

La censura è, con tutta evidenza, apodittica e trascura di considerare che: a) il giudicato cui fa riferimento il ricorso si è formato in questo stesso processo per effetto dell'annullamento solo parziale della precedente sentenza d'appello e, pertanto, fornisce elementi probatori che il giudice trae direttamente dal processo e dai suoi atti, trattandosi di dati che ritualmente entrano a far parte della sua sfera di cognizione e ben possono – anzi, in qualche modo debbono – essere oggetto di valutazione e confronto con le ulteriori acquisizioni probatorie; b) se "automaticamente" vuol dire – dal punto di vista testuale – che la condanna di [REDACTED] sia avvenuta senza un intervento di mediazione del giudice nella valutazione del giudicato e per il tramite di una meccanica trasposizione della responsabilità per distrazione anche a quella per bancarotta documentale, allora il ricorso è fuori fuoco e seguita a non confrontarsi con la motivazione, che invece, come sopra precisato, ha adeguatamente argomentato circa il fatto che la circostanze desumibili dal giudicato relativo alla bancarotta patrimoniale fossero di sicuro valore indiziante (unitamente ad altri elementi) anche per la bancarotta documentale.

Il motivo di ricorso, invece, si ferma ad una sommaria doglianza di una non meglio precisata violazione di legge e, quindi, deve essere disatteso.

6. Alla luce di quanto complessivamente considerato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616



cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 23/04/2026

Il Consigliere estensore
PAOLO VALIANTE

Il Presidente
GIACOMO ROCCHI

